

L'EUROPA CHIEDE UN ULTERIORE GIRO DI VITE NEL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO

*Fausto Giunta **



1. Con un recente schema di decreto legislativo¹, il nostro legislatore si accinge ad attuare la direttiva UE 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. In realtà l'intervento riformatore che si propone è più ampio di quello dichiarato, interessando le fattispecie di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-*ter.1* c.p.),

Queste figure di reato presentano attualmente un duplice carattere comune: il reato-presupposto deve avere natura di delitto²; inoltre, fatta eccezione per la ricettazione, deve essere doloso.

Le principali novità del progetto di riforma sono due.

La prima è lo sdoppiamento di ciascuna di queste figure di reato in altrettante distinte fattispecie, a seconda che il reato-presupposto consista in un delitto oppure in una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. Limitando l'attenzione al codice penale, vengono in rilievo le contravvenzioni in materia di formazione di corpi armati (art. 653 c.p.), radunata sediziosa (art. 655 c.p.), esplosivi (art. 678 seg. c.p.), ingresso arbitrario in luoghi di interesse militare (art. 682 c.p.), somministrazione di bevande alcoliche a minori o infermi (artt. 689 e 691 c.p.), vendita e porto di armi (art. 695 seg. c.p.), possesso ingiustificato di chiavi, grimaldelli e valori (art. 707 seg. c.p.), gioco d'azzardo (art. 718 c.p.), abbandono di animali (art. 727 c.p.), danneggiamento di patrimonio archeologico storico e culturale (art. 733 seg. c.p.). Molti altri reati contravvenzionali, analogamente puniti, si rinvengono nello sconfinato territorio della legislazione *extra codicem*.

Ben più incisivo è il secondo obiettivo di intervento, ossia l'estensione operativa delle fattispecie di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

* Ordinario di diritto penale nell'Università di Firenze.

¹ Camera dei Deputati, Atto del Governo n. 286, trasmesso alla Presidenza il 1° agosto 2021.

² V. però, F. MANTOVANI, *Diritto penale, parte speciale, Delitti contro il patrimonio*, Padova, 2021, p. 280, secondo cui il reato-presupposto della ricettazione può consistere anche in una contravvenzione.

e autoriciclaggio a cose, denaro o utilità provenienti anche da delitto colposo, là dove attualmente tale provenienza è circoscritta ai delitti non colposi.

Sia chiaro, la riforma non introduce nuove fattispecie colpose: i delitti codicistici in questione rimangono dolosi; e inalterata resta la linea di confine tra la ricettazione e l'incauto acquisto (art. 712 c.p.), quale contravvenzione tradizionalmente ritenuta colposa³. Dal punto di vista formale il disegno di decreto legislativo si limita ad allargare l'area della provenienza illecita dell'oggetto materiale, che potrà derivare da contravvenzioni particolarmente gravi o da delitti colposi.

2. Ciò non significa che l'innovazione non finisca per favorire tracicimazioni applicative tanto care all'odierno diritto vivente, con erosione della funzione selettiva del dolo.

Il profilo di maggiore problematicità è infatti la coscienza della provenienza illecita dell'oggetto materiale del reato, specie se si aderisce, come fa la giurisprudenza, alla tesi lata del concetto che lo identifica con qualunque attinenza, anche mediata, con il reato presupposto. Questo requisito può dipendere dalla scienza privata dell'agente, ma può emergere anche dalle caratteristiche dell'oggetto materiale e soprattutto dal contesto in cui esso si colloca. Il caso più problematico è quello del dubbio e del sospetto, che traccia attualmente il discrimine tra ricettazione e incauto acquisto. Secondo dottrina e giurisprudenza, la ricettazione sarebbe realizzabile con dolo eventuale, quando l'agente accetta il rischio della provenienza illecita dell'oggetto materiale del reato⁴. *Mutatis mutandis* lo stesso deve dirsi con riguardo ai delitti di riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, anch'essi – si ritiene – imputabili a titolo di dolo eventuale⁵.

Senonché, in relazione alle fattispecie da ultimo menzionate, questa conclusione non è priva di criticità, non solo per la difficoltà di tracciare il confine tra il dolo eventuale e la leggerezza in cui tutti possiamo incorrere. L'imputazione a titolo di dolo eventuale ha l'effetto di ampliare la portata del divieto, facendolo scattare in presenza del semplice sospetto della provenienza illecita. Ciò non incide negativamente solo sul principio generale di libertà, che viene compresso di fronte a un dato effettuale non sicuro. Non si trascuri, infatti, che le fattispecie richiamate hanno una dimensione economica indubitabile; non

³ Per una diversa lettura, v. tuttavia F. GIUNTA, *Tra ricettazione e incauto acquisto: alla ricerca di un confine controverso*, in *Studium iuris*, 1999, p. 774.

⁴ Per esempio, Cass. pen., sez. II, 14 giugno 2019, n. 34481, in *De Jure*.

⁵ Con riguardo al riciclaggio, v. Cass. pen., sez. II, 28 maggio 2018, n. 36893, in *De Jure*. In dottrina, A.M. DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*, Torino, 2017, p. 98.

a caso si dubita della correttezza della loro collocazione sistematica tra i delitti contro il patrimonio⁶. Ebbene, far scattare l'obbligo di astensione (quale precipitato del divieto penale) non appena si affaccia il sospetto della provenienza delittuosa del bene significa elevare a regola l'inazione economica, che è un pregiudizio in sé: l'economia è dinamica per natura e la stasi la pregiudica. Analoghi inconvenienti potranno derivare dall'introduzione dei reati-presupposto colposi, per via della maggiore difficoltà di decifrare dalle caratteristiche dell'oggetto materiale e dai contesti in cui esso si colloca la sua provenienza illecita, la quale si staglia più chiaramente nei quadri di vita caratterizzati dal finalismo della volontà. La scelta politico-criminale di cui si discute può apparire pertanto finanche in contrasto con la tutela del mercato, perseguita dalla summenzionata direttiva.

Una possibile via di uscita potrebbe essere rappresentata dalla espressa tipizzazione del dolo nella forma intenzionale (preclusiva di quella eventuale), al fine di bilanciare l'ampliamento della fattispecie oggettiva dei reati in questione con un criterio soggettivo maggiormente selettivo. Una volta bandito il dolo eventuale si scongiurerebbe, ad un tempo, il rischio di una progressiva degradazione di tali figure di reato in fattispecie di fatto colpose.

3. Va fatto cenno, infine, a un'altra innovazione che interessa tutte e quattro le fattispecie delittuose codicistiche: la particolare tenuità del fatto viene elevata a elemento specializzante di altrettante fattispecie attenuate.

Così facendo, la riforma sembrerebbe voler escludere che la particolare tenuità possa rilevare, *sub specie* di non punibilità, ai sensi dell'art. 131-*bis* c.p. L'innovazione è ingiustamente preclusiva di un trattamento generale più favorevole e non pare immune da censure di incostituzionalità perché introduttiva di una disciplina di disfavore priva di *ratio*.

Quanto alla natura giuridica, deve ritenersi che si tratti di fattispecie delittuose autonome e non di circostanze attenuanti. A favore di questa conclusione depone il collegamento della più favorevole cornice di pena al "fatto" nel suo complesso. D'altro canto, se si trattasse di circostanze attenuanti il loro bilanciamento con eventuali aggravanti concorrenti avrebbe l'effetto di vanificarne la previsione, consentendo che la pena massima raggiunga ugualmente gli apici edittali oltremodo elevati previsti dalle fattispecie generali.

⁶ G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale, parte speciale*, vol. II, tomo II, Bologna, 2014, p. 264.